



COMUNE DI SARNICO
(Provincia di Bergamo)
Via Roma, 54 - cap 24067 - Sarnico (BG)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE: 10196

DELIBERAZIONE N. 3
IN DATA 27.04.2023

Trasmessa alla Sezione Prov. del O.RE.CO.
il . . prot.n.

elenco n.

Seduta ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BERTAZZOLI GIORGIO	SINDACO	P
PLEBANI PAOLA	CONSIGLIERE	P
PASQUINELLI MATTEO VINCENZO	CONSIGLIERE	P
DANESI NICOLA	CONSIGLIERE	P
BELLINI LORENZO	CONSIGLIERE	P
FAGLIA STEFANO	CONSIGLIERE	P
BORTOLOTTI UMBERTO	CONSIGLIERE	P
CRESCINI LAURA	CONSIGLIERE	P
MICHELETTI VALENTINA	CONSIGLIERE	P
ARCANGELI PIETRO PAOLO	CONSIGLIERE	P
FACCHINETTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	P
CAMPIGLI REBECCA	CONSIGLIERE	P
VIVIANI ANGELA	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LILIANA RAFANI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. GIORGIO BERTAZZOLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 3 dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della IUC, la legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale”*;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA e principalmente:

- delibera n. 443/2019/R/rif - “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- delibera n. 444/2019/R/rif riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- delibera n. 57/2020/R/rif contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- determina n. 2/DRIF/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- delibera n. 138/2021/R/rif - “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- delibera n. 363/2021/R/rif - “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- determina n. 2/DRIF/2021 - “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATO che:

- a seguito della citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- con la successiva deliberazione n. 363/2021/R/rif, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che, per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021/R/rif di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021/R/rif ed approvato con la determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;

RILEVATO che la richiamata determina n. 2/DRIF/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal d.P.R. n. 158/1999;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che il comma 651 della citata legge n. 147/2013 prevede che *“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti*

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.»;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 2/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/07
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie
- d) le ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.05.2022 è stato approvato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato d.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO il sopra citato PEF pluriennale 2022-2025, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.05.2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 19.12.2022 di approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata *“la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella deliberazione tariffaria”*;

RITENUTO di stabilire, in sede di prima applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50.= da inserire nell'avviso di pagamento TARI da emettersi;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, nella misura del 5% come previsto dall'articolo 1, comma 666, della più volte citata legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato PEF;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- **1a rata acconto**, con scadenza 30 giugno 2023
- **2a rata saldo**, con scadenza 31 dicembre 2023
- **rata unica a saldo**, con scadenza 30 giugno 2023 (versamento in un'unica soluzione)

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019/R/rif di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul portale del federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO l'articolo 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che: *«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani»;*

VISTO l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il decreto 13 dicembre 2022 con il quale il Ministro dell'Interno ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. Serie generale n. 303 del 29.12.2022), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte degli enti locali territoriali è stato differito al 30 aprile 2023;

DATO ATTO, altresì, che il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 19 aprile 2023, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-*quiquies* del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025* (G.U. Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 - Suppl. Ordinario n. 43);

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei Comuni;

VISTI:

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;
- il regolamento generale delle entrate;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto;

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL) e lo statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta relativa alla presente deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1- DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2- DI PRENDERE** atto dell'avvenuta approvazione del PEF pluriennale 2022 - 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.05.2022, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
- 3- DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, quali risultano dal prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4- DI STABILIRE**, in sede di prima applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50.= da inserire nell'avviso di pagamento TARI da emettersi;
- 5- DI APPROVARE** per l'anno 2023 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - **1a rata acconto**, con scadenza 30 giugno 2023
 - **2a rata saldo**, con scadenza 31 dicembre 2023
 - **rata unica a saldo**, con scadenza 30 giugno 2023 (versamento in un'unica soluzione)Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);
- 6- DI ATTRIBUIRE** alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;

7- DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla tassa TARI;

8- DI DELEGARE il responsabile del servizio tributi all'invio della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

9- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GIORGIO BERTAZZOLI

Il Segretario Comunale
LILIANA RAFANI

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL).

=====

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL).